



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI
DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE

JONIAN DEPARTMENT - MEDITERRANEAN ECONOMIC AND
LEGAL SYSTEMS: SOCIETY, ENVIRONMENT, CULTURES



ANNALI 2014 – ANNO II

(ESTRATTO)
AURELIO ARNESE

Contraffazione e falsificazione nella Roma antica

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO,
GIUSEPPE LABANCA, FRANCESCO MASTROBERTI,
NICOLA TRIGGIANI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO,
ANTONIO FELICE URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI,
DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE FILIPPI, ARCANGELO FORNARO,
IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI,
CONCETTA MARIA NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI,
FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI, LAURA TAFARO,
SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

STEFANO VINCI (COORDINATORE), AURELIO ARNESE,
MARIA CASOLA, PATRIZIA MONTEFUSCO, ANGELICA RICCARDI,
ADRIANA SCHIEDI, GIUSEPPE SANSEVERINO

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ,
AMBIENTE, CULTURE

CONVENTO SAN FRANCESCO, VIA DUOMO, 259 - 74123 TARANTO, ITALY

E-MAIL: FRANCESCO.MASTROBERTI@UNIBA.IT

TELEFONO: + 39 099 372382

FAX: + 39 099 7340595

HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG

Aurelio Arnese

CONTRAFFAZIONE E FALSIFICAZIONE NELLA ROMA ANTICA *

ABSTRACT	
Nella categoria della contraffazione rientrano varie figure: dalla falsificazione di monete, opere d'arte, prodotti di ogni genere, pure alimentari, sino alla lesione della proprietà intellettuale. La gamma delle ipotesi va ben al di là di quelle che costituiscono il <i>crimen falsi</i> , e cioè, tecnicamente, il reato di falso, che racchiude le fattispecie ritenute più gravi e perciò punite nelle forme della repressione dei <i>crimina</i> pubblici. Il contraffare è un comportamento che nelle fonti romane viene indicato con una ricca terminologia: <i>adulterare, corrumpere, falsare, imitare, vitiare</i> .	In the category of counterfeiting are various figures: from the falsification of coins, works of art, products of all kinds, which are also food, until the infringement of intellectual property. The range of assumptions goes well beyond those that constitute the <i>crimen falsi</i> , that is technically the offense of false, which encloses the case deemed to be more serious and therefore punishable in the shapes of the repression of <i>crimina</i> public. The forge is a behavior that in Roman sources is indicated with a rich terminology: <i>adulterare, corrumpere, falsare, imitare, vitiare</i> .
Contraffazione - <i>crimen falsi</i> - <i>adulterare</i> - <i>corrumpere</i> - <i>falsare</i> - <i>imitare</i> - <i>vitiare</i>.	Counterfeit - <i>crimen falsi</i> - <i>adulterare</i> - <i>corrumpere</i> - <i>falsare</i> - <i>imitare</i> - <i>vitiare</i>

SOMMARIO: 1. L'invettiva di Plinio il vecchio. – 2. Oltre il *crimen falsi*.

1. - La contraffazione è come una galassia, e va dalla falsificazione di monete, opere d'arte, prodotti di ogni genere, anche alimentari, sino alla violazione della proprietà intellettuale, che è il caso di chi si appropria dell'opera di ingegno altrui, letteraria, o artistica, spacciandola per propria. Al riguardo, assai interessanti sono alcune riflessioni di Plinio il Vecchio. Nella lettera che precede la *Naturalis historia* dedicata a Tito, il futuro imperatore, l'intellettuale romano tiene a dire di avere avuto cura di menzionare i nomi di coloro da cui aveva attinto, ritenendo, scrive, «un gesto generoso e pieno di nobile delicatezza» il «confessare chi sono gli autori dai quali si è tratto profitto, anziché tacerli, come ha fatto la maggior parte degli autori da me

* Il saggio è stato sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco e ricalca la relazione tenuta al convegno *L'industria del falso, una storia antica ancora troppo attuale*, svoltosi a Bari nei giorni 6 e 17 ottobre 2014.

consultati», alcuni dei quali, e «fra i più recenti», «godono della massima credibilità»: *auctores* che avevano «copiato parola per parola da altri più antichi senza neppure nominarli»: un comportamento, questo, da condannare duramente, in quanto, osserva, «è indizio di uno spirito servile e di un ben misero ingegno, preferire esser colti a rubare, piuttosto che restituire quanto si è preso in prestito, specialmente quando, con gli interessi, si fa un nuovo capitale»¹. Plinio, insomma, si scaglia in maniera veemente contro i plagiatori, cioè coloro che fanno passare per propria un'opera, ad esempio letteraria o artistica, frutto dell'ingegno altrui. C'è, in questa durissima denuncia del plagio, il risentimento dello studioso onesto, di cui il nipote, Plinio il giovane, compiacendosi in una lettera², con Bebio Macro, del fatto di «leggere con tanta passione gli scritti dello zio» tanto «da desiderare di averli tutti e da chiederne l'elenco completo»³, ne esalta, oltre all'«ingegno vigoroso» (*acre ingenium*), «l'applicazione incredibile» (*incredibile studium*) e la «massima cura» (*summa vigilantia*)⁴: un uomo da ammirare perché capace di scrivere tante opere, sebbene «molto occupato e assorbito dai più importanti incarichi»⁵, impegnato sempre a studiare in tutto il tempo che gli restava⁶, considerando «perduto ogni istante che non fosse dedicato allo studio»⁷. E, dunque, è un'invettiva animata da un profondo senso etico⁸, perché impadronirsi (anche in parte) indebitamente di un'opera che è frutto della creatività altrui, è non solo un atto illecito ma un atto moralmente riprovevole. È, questa condotta, una «contraffazione» nell'accezione ampia del termine, del «dare l'apparenza della genuinità a una cosa che si differenzia da quella imitata per le caratteristiche qualitative o quantitative o per la provenienza da soggetti non abilitati ufficialmente a porla in essere»⁹. Il vocabolo, infatti, indica «genericamente», riprendendo il «linguaggio comune», «una falsificazione, sia come imitazione fraudolenta, sia come alterazione o adulterazione»¹⁰.

¹ *Ep. ded. 21-23: ... in his voluminibus auctorum nomina praetexui. Est enim benignum, ut arbitror, et plenum ingenii pudoris fateri per quos profeceris, non ut plerique ex iis, quos attigi, fecerunt. Scito enim conferentem auctores me deprehendisse a iuratissimis ex proximis veteris transcriptos ad verbum neque nominatos. Obnoxii profecto animi et infelicitis ingenii est deprehendi in furto malle quam mutuum reddere, cum praesertim sors fiat ex usura.*

² *Ep. 3.5.*

³ *Ep. 3.5.1: ... tam diligenter libros avunculi mei lectitas. Ut habere omnes velis quaerasque, qui sint omnes ...*

⁴ *Ep. 3.5.8.*

⁵ *Ep. 3.5.7: ... distentum impeditumque qua officiis maximis*

⁶ *Ep. 3.5.9: ... reliquum temporis, studiis reddebat ...*

⁷ *Ep. 3.5.16: ... perire omne tempus arbitrabatur, quod studiis impenderetur ...*

⁸ Una «pagina di alta moralità» per R. QUADRATO, *Francesco Maria de' Robertis e l'etica dello studioso*, in *Francesco Maria de' Robertis. L'Uomo il Docente lo Studioso, Atti di un incontro di studio, Bari 20 novembre 2004*, Bari, Cacucci, 2007, p. 49.

⁹ È quanto si legge, ed è una sintesi efficace, nella voce dell'*Enciclopedia del diritto*, XI, Milano, 1961, p.748.

¹⁰ Così A. ARIENZO, s.v. *Contraffazione*, in *NNDI*, IV, Torino, 1959, p. 461.

2. Nelle fonti romane il contraffare viene indicato con una ricca e varia terminologia: *adulterare, corrumpere, falsare, imitare, vitiare*¹¹. E ciò che ne consegue è descritto come *adulterinum, corruptum, vitiatum*¹², oppure *falsum* o *fictum*¹³. Espressioni, poi, quali *testamenti subiectio* e *falso signo obsignare* indicano la falsificazione di un testamento e l'apposizione di firme o sigilli falsi; mentre *pecunias vitiare* allude all'alterazione di monete. La gamma di ipotesi è assai articolata, e va ben al di là di quelle che costituiscono il *crimen falsi*, cioè tecnicamente il reato di falso: figura che racchiude le fattispecie ritenute più gravi e punite perciò nelle forme della repressione dei *crimina* pubblici, fino alla pena capitale. *Falsum est quidquid in veritate non est, sed pro vero adseveratur*, recita un passo della *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*¹⁴. Falsificare è dunque un atto che comporta una trasformazione totale o parziale della realtà al fine di ingenerare un errore. Ma il concetto di falso punibile non può essere cristallizzato perché è «l'ambiente storico» che «ne determina la natura e il contenuto»¹⁵. La *lex Cornelia de falsis* o *lex Cornelia testamentaria nummaria* (di epoca sillana e databile fra l'81 e il 79 a.C.¹⁶) rappresenta un momento cruciale: inserisce, infatti, nell'ordinamento una specifica *quaestio* per punire come crimini una serie di condotte, quali, in origine, la falsificazione e distruzione di testamenti e dei relativi sigilli, la contraffazione di verghe di oro o di monete¹⁷, nonché lo spaccio di metallo comune come se fosse

¹¹ Cfr. le voci *adultero, corrumpo, falso* e *imitor*, del *Thesaurus linguae latinae*, col. 884, 13 ss., col. 1053, 18-20, col. 202, 74 ss., col. 435, 34-35, e *vitio* del *Lexicon totius latinitatis* di E. FORCELLINI, Patavii, 1940, 1018, II.

¹² Cfr. vv. cit. alla nota precedente.

¹³ Cfr. *Thesaurus linguae latinae*, s.v. *fallo*, col. 196, 9 ss., col. 198, 64 ss., col. 199, 1 ss.

¹⁴ 8.6.1 (= P.S. 5.25.3).

¹⁵ Come osserva G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, Pavia, Garzanti, 1941, ora in *Scritti di diritto romano*, III, Milano, Giuffrè, 1981, p. 1587: lavoro che continua a rappresentare un approdo fondamentale nel campo degli studi sul falso nel diritto penale romano, settore in cui si segnalano anche i contributi di M. FINZI, *I reati di falso*, I-II, Torino, Bocca, 1908-1920, di J.P. ADAM, *Le faux en écritures en droit romain*, Paris, L'auter, 1969, di B. SANTALUCIA, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, in *Iura* 30 (1979), pp. 1 ss., di F. MARINO, *Appunti sulla falsificazione del marchio nel diritto romano*, in *ZSS.* 150 (1988), pp. 771 ss., *Il falso testamentario nel diritto romano*, sempre in *ZSS.* 150 (1988), pp. 634 ss., e *Cic. 'Verr' II, 1,42,102 e la repressione del falso*, in A. BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, Padova, CEDAM, 1988, pp. 137 ss., e ancora di M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano*, Padova, CEDAM, 1991, nonché più di recente, e con particolare riferimento al falso riguardante i documenti pubblici, di L. FEZZI, *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133 - 31 a.C.)*, Firenze, Le Monnier, 2003 e S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione: 'impositio fidei', 'criminaliter agere', 'civiliter agere'*, Milano, Giuffrè, 2007.

¹⁶ Sulla datazione cfr. B. SANTALUCIA, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, op. cit., p. 2 e nt. 2, F. MARINO, *Appunti sulla falsificazione del marchio nel diritto romano*, cit., p. 635, M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano*, cit., p. 93 ss.

¹⁷ Non però l'alterazione di monete autentiche con azioni di tosatura e raschiatura, e nemmeno la *reprobatio* di monete aventi corso legale nello Stato. La repressione criminale di queste fattispecie avviene molto più tardi e risale a costituzioni imperiali fra le quali particolarmente importante è Nov. Val. 16, a. 445 d.C.: cfr. B. SANTALUCIA, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, cit., pp. 26 ss.

prezioso. Via via la sfera delle fattispecie punite come *crimen falsi* si allarga. Una rassegna sintetica è nelle *Pauli Sententiae*¹⁸, e, ancora più breve, nelle Istituzioni giustiniane¹⁹. Il quadro però è ben più ampio e variegato. Alcuni senatoconsulti dell'età di Tiberio estendono la pena prevista dalla *lex Cornelia* ad ipotesi non contemplate nel testo della legge: quali l'iscrizione di disposizioni a proprio favore nel testamento altrui (*Sc. Libonianum*, del 16 d.C.), la *signatio* o l'apposizione di sigilli a documenti falsi, diversi dal testamento, l'accettazione di denaro, o l'accordo teso a riceverlo, per accusare un innocente (*Sc. Messalianum*, del 20 d.C.), le intese volte a predisporre falsi mezzi di prova testimoniale o mediante documenti (*Sc.*

¹⁸ 5.25.1-13: *Lege Cornelia testamentaria [tenentur:] qui testamentum quodve aliud instrumentum falsum sciens dolo malo scripserit recitaverit subiecerit suppresserit amoverit resignaverit deleverit, quodve signum adulterinum sculpsit fecerit expresserit amoverit reseraverit, quive nummos aureos argenteos adulteraverit laverit conflaverit raserit corruerit vitiaverit, vultuve principium signatam monetam praeter adulterinam reprobaverit: honestiores quidem in insulam deportantur, humiliores autem aut in metallum dantur aut in crucem tolluntur: servi autem post admissum manumissi capite puniuntur. Qui falsam monetam percusserint, si id totum formare noluerunt, suffragio iustae paenitentiae absolvuntur. Accusatio suppositi partus nulla temporis praescriptione depellitur, nec interest, decesserit nec ne ea quae partum subdidisse contenditur. Qui ob falsum testimonium perhibendum vel verum non perhibendum pecuniam acceperit dederit iudicemve, ut sententiam ferat vel non ferat, corruerit corrumpeundumve curaverit, humiliores capite puniuntur, honestiores publicatis bonis cum ipso iudice in insulam deportantur. Falsum est, quidquid in veritate non est, sed pro vero adseveratur. Iudex, qui contra sacras principum constitutiones contrave ius publicum, quod apud se recitatum est, pronuntiat, in insulam deportatur. Qui rationes acta libellos album propositum testationes cautiones chirographa epistulas sciens dolo malo in fraudem alicuius deleverit mutaverit subiecerit subscripserit, quive aes inauraverit argentaverit, quive, cum argentum aurum poneret, aes stannumve subiecerit, falsi poena coercetur. Amplissimus ordo decrevit eas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae supra linum cerae signa imprimantur, ut exteriori scripturae fidem interior servet. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent. Testamentum, quod nullo iure valet, impune supprimitur: nihil est enim, quod ex eo aut petatur aut consistere possit. Qui vivi testamentum aperverit recitaverit resignaverit, poena legis Corneliae tenetur: et plerumque aut humiliores in metallum dantur aut honestiores in insulam deportantur. Si quis instrumenta litis suae a procuratore vel cognitore adversario prodita esse convicerit, tam procurator quam cognitor, si humiliores sunt, in metallum damnantur, si honestiores sunt, adempta dimidia parte bonorum in perpetuum relegantur. Qui falsis instrumentis actis epistulis rescriptis sciens dolo malo usus fuerit, poena falsi coercetur: ideoque humiliores in metallum damnantur, honestiores in insulam deportantur. Instrumenta penes se deposita quicumque alteri altero absente reddiderit vel adversario prodiderit, pro personae eius condicione aut in metallum damnatur aut in insulam relegatur. Qui sibi falsum nomen imposuerit, genus parentesve finxerit, quo quid alienum interciperet caperet possideret, poena legis Corneliae de falsis coercetur. Qui insignibus altioris ordinis utuntur militiamque confingunt, quo quem terreant vel concutiant, humiliores capite puniuntur, honestiores deportantur. Si qui de iudicis amicitiiis vel familiaritate mentientes eventus sententiarum eius vendunt, quidve obtentu nominis eius agunt, convicti pro modo delicti aut relegantur aut capite puniuntur.*

¹⁹ 4.18.7: *Item lex Cornelia de falsis, quae etiam testamentaria vocatur, poenam irrogat ei, qui testamentum vel aliud instrumentum falsum scripserit signaverit recitaverit subiecerit quive signum adulterinum fecerit sculpsit expresserit sciens dolo malo. eiusque legis poena in servos ultimum supplicium est, quod et in lege de sicariis et veneficis servatur, in liberos vero deportatio.*

Licinianum, del 27 a.C.), la corruzione dei testimoni (*Sc. Geminianum*, del 29 d.C.)²⁰, e ancora sia l'assunzione di un falso nome o *status* familiare di qualcun altro²¹, sia la falsa asseverazione (*adseveratio*) del nome o del cognome altrui²².

Ora, gli stratagemmi dei falsari sono sempre stati i più vari, spingendo l'ordinamento alla continua ricerca di rimedi per tentare di arginarli. Incuriosisce quello, in materia di falso testamentario, escogitato sotto Nerone, di «non sigillare le tavolette se non dopo averle perforate e aver passato tre volte un cordoncino attraverso i buchi», come racconta Svetonio, il quale ha cura di ricordare che si ordinò pure «di presentare ai testimoni, perché vi apponessero la firma, soltanto le prime due tavolette, con sopra solo il nome del testatore, e che si proibì a coloro i quali scrivevano un testamento per conto di altri, di assegnare un legato per sé»²³. Ma, per quanto ampia e man mano sempre più estesa, la fattispecie del *crimen falsi* restava comunque circoscritta a casi specifici. L'idea che vi potesse rientrare anche l'ipotesi della falsificazione di un marchio si è venuta delineando poco a poco²⁴, ed è stata di recente avanzata a proposito del marchio *ARRETINVM*, assai celebre, che contrassegnava un particolare e ricercato vasellame²⁵: una ipotesi che, pur se in mancanza di fonti dirette ed esplicite²⁶, trae argomenti sia dalla prassi comune nel mondo romano di imprimere contrassegni sugli oggetti (allo scopo di attestarne la proprietà o l'origine, oppure l'autore e di un'opera d'arte e di un normale prodotto artigianale), sia allargando la sanzione prevista per la contraffazione dei *signa* (di per sé disposta per i sigilli testamentari onde assicurarne la massima protezione) anche a tutti quelli che non avevano tale specifica funzione, e facendo leva sul significato ampio del termine *signum*, «tanto nel senso di impronta quanto nel senso di stampo, e cioè di strumento per sigillare»²⁷. La repressione del falso in sigilli, però, «anche se ispirata da un interesse ristretto, era destinata a trascendere questo nella sua concreta applicazione»²⁸: uno sviluppo che si coglie considerando la grande importanza

²⁰ Cfr. B. SANTALUCIA, in AA.VV. *Lineamenti di storia del diritto romano*², Milano, Giuffrè, 1989, p. 455. Cfr. pure A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953, p. 467, s.v. *Falsum*.

²¹ P.S. 5.25.11: *Qui sibi falsum nomen imposuerit, genus parentesve finxerit, quo quid alienum interciperet caperet possideret, poena legis Corneliae de falsis coercetur.*

²² D. 48.10.13 pr. (Pap. 15 resp.): *Falsi nominis vel cognominis adseveratio poena falsi coercetur.*

²³ Ner. 6.17: *adversus falsarios tunc primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina traiecto obsignaretur; cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderetur ac ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi ascriberet.*

²⁴ V. già F. MARINO, *Appunti sulla falsificazione del marchio nel diritto romano*, cit., p. 771 ss. (ivi lett.).

²⁵ D. MALFITANA, *Archeologia della produzione e diritto romano. Il marchio ARRETINVM: copyright, falsificazione o messaggio pubblicitario?*, in «Minima Epigraphica et Papyrologica», XII-XV (2009-2012) 14-17, pp.201 ss.

²⁶ Cfr. F. MARINO, *Appunti sulla falsificazione del marchio nel diritto romano*, cit., p. 771,774. V. pure D. MALFITANA, *Archeologia della produzione e diritto romano*, cit., p. 210.

²⁷ F. MARINO, *Appunti sulla falsificazione del marchio nel diritto romano*, cit., p. 774.

²⁸ Così G. G. ARCHI, *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, cit., p. 1514.

attribuita nella Roma antica alla pratica del *signare* anche ben oltre il circoscritto ambito testamentario. Ma anche a non volere ricondurre nel *crimen furti* la contraffazione del marchio²⁹, e pur escludendo dal crimine altre forme di contraffazione, ciò non significa che comportamenti del genere rimanessero privi di conseguenze. Infatti, oltre alle sanzioni collegate al *crimen*³⁰, per le ipotesi trascurate è possibile immaginare l'impiego dell'*actio de dolo*³¹, purché la condotta arrecasse in concreto un pregiudizio alla vittima, non essendo invece ipotizzabile la sua esperibilità nel caso di c.d. falso grossolano o inoffensivo, in quanto chi era vittima di dolo poteva tutelare i suoi interessi con tale azione e, per la sua natura sussidiaria, in assenza di altro mezzo giudiziario. Significativo è, nel dettato della *lex Cornelia*³², il riferimento esplicito al *dolus malus*, come si desume da *Pauli Sententiae* 5.25.1 e dalle Istituzioni giustinianee 4.18.7. La contraffazione, infatti, tende ad indurre in errore – e di qui la centralità del dolo – in ordine all'appartenenza, genuinità, provenienza oppure alle qualità o caratteristiche di un qualcosa. Ed è dunque un fenomeno da contrastare con efficacia.

²⁹ Da intendersi in modo atecnico come segno distintivo che indica l'autore o il proprietario del bene o che garantisce caratteristiche o qualità della cosa in ragione della sua provenienza, mentre il concetto tecnico, com'è noto, trova origine nel Medioevo, nell'ordinamento delle arti e corporazioni, per poi svilupparsi, grazie all'opera dei commentatori, a cominciare da Bartolo di Sassoferrato, sino a giungere alla moderna nozione: cfr. M.A. BENEDETTO, *Marchio*, in *Enc. Dir.*, XV, Milano, 1975, p. 577 ss.

³⁰ La pena capitale si applicò di rado perché in alternativa di diffuse il ricorso all'*interdictio aqua et igni*, con la confisca dei beni e il divieto di rientrare a Roma, secondo il meccanismo utilizzato per evitare la morte, e l'*exilium* con perdita della cittadinanza divenne una pena autonoma per alcuni crimini sottoposti alla procedura delle *quaestiones*: v., per tutti, B. SANTALUCIA, *Pena criminale (dir. rom.)*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 737.

³¹ Come rileva F. MARINO, *Appunti sulla falsificazione del marchio nel diritto romano*, cit., p. 775.

³² Una proposta di ricostruzione del testo è in J.A. CROOK, *Lex Cornelia «de falsis»*, in «*Athenaeum*», 65 (1987), p. 167.